

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

ICI 2011

Il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo .

In base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli).

L' esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal Regolamento Comunale ICI vigente alla data di entrata in vigore del Decreto 93/2008.

Il Regolamento ICI di Ortignano Raggiolo prevede l'assimilazione all' abitazione principale degli immobili concessi dal proprietario in uso gratuito ed utilizzata quale abitazione principale e di residenza da parenti entro il primo grado sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle);

Il Consiglio Comunale di Ortignano Raggiolo ha deliberato per l'anno 2011 l'applicazione delle seguenti aliquote ICI :

- **ALIQUOTA RIDOTTA del 6 per mille** applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli), adibite ad abitazione principale e nel quale abbia la residenza anagrafica il soggetto titolare d'imposta , in questo caso spetta la detrazione comunale d'imposta di Euro 114,00;

- **ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille** per le aree fabbricabili e per tutte le altre unità immobiliari per le quali non si rende applicabile l' aliquota ridotta ;

Aree fabbricabili : premesso che la base imponibile sul quale versare l'imposta è il valore venale e commerciale dell'area, si informa che nell'anno 2011 sono stati rivalutati gli indici minimi di valore utilizzati dall'Ufficio Tributi quale riferimento nel procedere all' accertamento della base imponibile sul quale è versata l'imposta e per ridurre l'insorgenza del contenzioso con il contribuente.

SCADENZA PAGAMENTI:

La prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2011.

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta totale da versare per l'intero anno è uguale od inferiore a € 5,00.=

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Ortignano Raggiolo (orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30) - Telefono n. 0575/539214 - Fax: 0575/539369
SITO WEB DEL COMUNE: www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it